

In collaborazione con ZAMBON Dott. Rag. GIUSEPPE

**LA COMUNICAZIONE UNICA D'IMPRESA - LA FIRMA
DIGITALE E LA POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA**

- *Aggiornato novembre 2009* -

... per acquistare questo e-book _

clicca QUI, poi su "AGGIUNGI AL CARRELLO".

Il prezzo è di 24 euro IVA compresa

INDICE DELLA DISPENSA

<u>LA COMUNICAZIONE UNICA D'IMPRESA</u>	p. 3
▪ Principali riferimenti di normativa e di prassi	p. 3
▪ Un po' di storia	p. 4
▪ Finalmente si.....Com-Unica....., ma che Odissea!!	p. 8
▪ Cos'è e cosa contiene Com-Unica	p. 11
○ <i>Adempimenti possibili durante la fase di sperimentazione</i>	p. 14
○ <i>La circolare Inail</i>	p. 16
○ <i>Il messaggio Inps</i>	p. 17
○ <i>Il comunicato stampa dell'Agenzia delle Entrate</i>	p. 18
▪ La procedura di presentazione, protocollo e ricevuta	p. 19
○ <i>La questione della ricevuta costitutiva</i>	p. 21
▪ Il problema della firma e della rappresentanza	p. 22
○ <i>Modalità di conferimento del potere di firma e di rappresentanza</i>	p. 24
<u>LA SOTTOSCRIZIONE ELETTRONICA E LA FIRMA DIGITALE</u>	p. 28
▪ Le tipologie di firma elettronica	p. 29
○ <i>La firma elettronica</i>	p. 29
○ <i>La firma elettronica qualificata</i>	p. 29
○ <i>La firma digitale</i>	p. 29

- Come funziona la firma digitale p. 30
 - *Supporto informatico per la firma digitale* p. 30
 - *Procedura di apposizione della firma digitale* p. 31
 - *Procedura di verifica della firma digitale* p. 31
 - *Crittografia a chiave simmetrica (privata) e a chiave asimmetrica (pubblica)* p. 31

LA POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC) P. 32

- Cos'è e come funziona la Pec p. 32
- Qualche tavola esplicativa e riassuntiva p. 34
- Alcune regole sulla gestione della Pec p. 36
- I vantaggi della posta elettronica certificata (Pec) p. 37
- L'obbligo della posta elettronica certificata (Pec) p. 37
- Considerazioni critiche alla Pec p. 39
- Ultim'ora del 11/11/2009 ore 17.21 p. 40
- Riflessione conclusiva p. 41

LA COMUNICAZIONE UNICA D'IMPRESA

PRINCIPALI RIFERIMENTI DI NORMATIVA E DI PRASSI

- Artt. 1387/1400 (Capo VI) Libro IV, Titolo II del Codice Civile
- Artt. 2082 (Capo I, sez. I) – 2188/2194 (Capo III, sez. I) – 2195/2202 (Capo III, sez. II) - 2203/2213 (Capo III, sez. III) Libro V, Titolo II del Codice Civile
- Art. 1, D.L. 15/01/1993, n. 6 (convertito con modifiche in L. 17/03/1993, n. 63)
- Art. 8, Legge 29/12/1993, n. 580 (*Riordino delle CCIAA*)
- D.P.R. 07/12/1995, n. 581 (*Regolamento di attuazione dell'art. 8, Legge 580/1993*)
- Art. 15, c.2, L. 15/03/1997, n. 59 (*prima "legge Bassanini"*)
- Art. 31, cc. 2-2bis-2ter-2quater-2quinqes, L. 24/11/2000, n. 340 (*Legge di semplificazione 1999*)
- D.P.R. 24/12/2000, n. 445 (*Testo Unico in materia di documentazione amministrativa*)
- DLgs 23 gennaio 2002, n. 10 (*attuazione direttiva 1999/93/CE relativa alle firme elettroniche*)
- Art. 1, D.M. 17 maggio 2002, n. 127 – Ministero Economia e Finanze (Mef) (*bollo pratiche telematiche*)
- Circolare 67/E del 07/08/2002 – Agenzia delle Entrate (Ade)
- Art. 13ter, D.L. 28/10/2002, n. 236 (convertito con modifiche in L. 27/12/2002, n. 284)
- Art. 27, Legge 16/01/2003, n. 3 (*Disposizioni in materia di innovazione tecnologica della P.A.*)
- Art. 8-bis, D.L. 24 giugno 2003, n. 147 (convertito con modifiche in L. 01/08/2003, n. 200)
- Art. 44, cc. 8-8bis-8ter, D.L. 30/09/2003, n. 269 (convertito con modifiche in L. 24/11/2003, n. 326)
- Art. 2, c. 54, L. 24/12/2003, n. 350 (*Finanziaria 2004*)
- Circolare Protocollo 1551/PS/ce del 11/02/2004 – Unioncamere
- Circolare n. 39 del 24/02/2004 – INPS
- Circolare 3572/C del 25/02/2004 – Ministero Attività Produttive (Map) (*Funzionamento Registro Imprese*)
- Circolare 3574/C del 07/04/2004 – Ministero Attività Produttive (Map) (*Istruzioni modulistica R.I. e REA*)
- Circolare 3575/C del 20/04/2004 – Ministero Attività Produttive (Map) (*Atti societari telematici*)

www.commercialistatelematico.com

E' vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro.
Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della Legge 633/1941 e pertanto perseguibile penalmente

- Circolare n. 80 del 12/05/2004 – INPS
- D.P.R. 11/02/2005, n. 68 (*Regolamento posta elettronica certificata PEC*)
- DLgs 07/03/2005, n. 82 (*Codice dell'amministrazione digitale, abroga e sostituisce in parte il DPR 445/2000*)
- DM 02 novembre 2005 - Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento Innovazione e Tecnologie (*PEC*)
- D.M. 30 marzo 2005 Mise (G.U. 28 aprile 2005, n. 97) (*sostituito con D.M. 06.02.2008*)
- Art. 1, c. 374, L. 23/11/2005, n. 266 (*Finanziaria 2006*)
- DLgs 04/04/2006, n. 159 (*Disposizioni integrative e correttive al DLgs 07/03/2005, n. 82*)
- Parere n. 549 del 17/01/2007- Ministero Sviluppo Economico (Mise)
- Art. 9, D.L. 31/01/2007, n. 7 (convertito con modifiche in L. 02/04/2007, n. 40)
- Risposta alla CCIAA di Campobasso protocollo 549 del 17/01/2007 – Ministero Sviluppo Economico (Mise)
- Risposta alla CCIAA di Modena protocollo 1255 del 12/02/2007 – Ministero Sviluppo Economico (Mise)
- Note INPS del 19/03/2007 e 11/04/2007 al Ministero Sviluppo Economico (Mise)
- Circolare n. 3611/C del 20/07/2007 – Ministero Sviluppo Economico (Mise) (*Chiarimenti disciplina REA*)
- Nota informativa n. 7 del 07/09/2007 – CCIAA di Torino
- D.M. 2 novembre 2007, n. 216 Mise (G.U. 21/12/2007, n. 296)
- Art. 1, c. 205, L. 24/12/2007, n. 244 (*Finanziaria 2008*)
- D.M. 6 febbraio 2008 Mise (G.U. 26 febbraio 2008, n. 48) (*sostituito con D.M. 14.08.2009*)
- Circolare n. 8 del 08/02/2008 – INAIL
- Circolare n. 3615/C del 08/02/2008 – Ministero Sviluppo Economico (Mise) (*Istruzioni modulistica camerale*)
- Circolare n. 3616/C del 15/02/2008 – Ministero Sviluppo Economico (Mise) (*Modalità presentazione ComUnica*)
- Comunicato stampa del 19/02/2008 – INAIL
- Messaggio n. 4226 del 19/02/2008 – INPS
- Comunicato stampa congiunto del 19/02/2008 – Agenzia Entrate, INAIL, INPS, Unioncamere
- GUIDA alla COMPILAZIONE di ComUnica del 19/02/2008 – Registro Imprese
- Risposta alla CCIAA di Caserta protocollo 42276 del 04/11/2008 – Ministero Sviluppo Economico (Mise)
- Art. 16, cc. 6 e seguenti, D.L. 29/11/2008, n. 185 (convertito con modifiche in L. 28.01.2009, n. 2)
- D.P.C.M. 06/05/2009 (G.U. 25 maggio 2009, n.119) (casella di posta elettronica certificata ai cittadini)
- D.P.C.M. 06/05/2009 (G.U. 03 luglio 2009, n.152) (Regole tecniche presentazione ComUnica)
- Art. 23, c. 13, D.L. 01/07/2009, n. 78 (convertito con modifiche in L. 03/08/2009 n. 102) (*Decreto anticrisi*)
- Art. 10, Legge 23/07/2009, n. 99 (*Albo Società Cooperative e ComUNica*)
- D.M. 14 agosto 2009 Mise (G.U. 14 ottobre 2009, n. 239)
- Circolare n. 3628/C del 09/09/2009 – Ministero Sviluppo Economico (Mise) (*Istruzioni modulistica camerale*)
- Circolare n. 52 del 28/09/2009 – INAIL
- Circolare Protocollo/PS/dif n. 14594 del 30/09/2009 – Unioncamere
- Nota n. 85801 del 01/10/2009 – Ministero Sviluppo Economico (Mise)
- Messaggio n. 21952 del 01/10/2009 – INPS
- Circolare n. 5427 del 16/10/2009 - Ministero Sviluppo Economico (Mise) (*Albo Società Cooperative*)
- GUIDA alla COMPILAZIONE di ComUnica del 22/10/2009 – Registro Imprese
- Art. 30, bozza “Ddl di semplificazione dei rapporti della P.A. con cittadini e imprese”- approvato dal C.d.M. n. 69 del 12/11/2009 in accompagnamento alla Finanziaria 2010-2013

UN PO' DI STORIA

Molteplici sono stati, negli anni trascorsi, i tentativi di unificare gli adempimenti cui è soggetto il cittadino che intende intraprendere un'attività economica e ciò allo scopo di rimuovere quegli ostacoli che una borbonica e insensata burocrazia ha da sempre frapposto fra l'utente e le diverse Pubbliche Amministrazioni interessate. Amministrazioni Pubbliche che non sono scevre da responsabilità se, nonostante i ripetuti e continui interventi, ancorché spesso frammentari, del legislatore, hanno proseguito imperterrite a coltivare il proprio orticello senza attivarsi per una costruttiva intercomunicazione, costringendo il "suddito" utente all'espletamento di estenuanti adempimenti, spesso ripetitivi e inutili, compilando quintali di modulistica cartacea con istruzioni poco chiare, complesse e farraginose.

Sono ormai trascorsi sedici anni da quando con il D.L. 15.01.1993 n. 16 (convertito con modificazioni in Legge 63/1993) il legislatore tentò di istituire i cosiddetti **sportelli polifunzionali** presso CCIAA, Albo Artigiani, Ministero delle Finanze (*l'Agenzia delle Entrate nascerà solo nel 2000*), ex SCAU, INPS e INAIL con i quali intendeva permettere di presentare le denunce di inizio, variazione e cessazione di attività presso uno solo dei predetti enti, con valenza anche per le altre amministrazioni interessate.

Dopo una serie di proroghe operate con decreti decaduti per mancata conversione e relative regolamentazioni degli effetti giuridici prodotti dai decreti stessi, il progetto venne, di fatto, abbandonato, anche perché nessuna delle amministrazioni interessate si attivò con convinzione, concretamente e fino in fondo per rendere operativo il progetto stesso.

Nel frattempo, nel gennaio del 1994, con l'entrata in vigore della Legge 580 del 29/12/1993, viene riscritto l'ordinamento delle CCIAA assegnando ad esse, con l'art. 8, la tenuta del **Registro delle Imprese**; viene, di fatto, codificato il passaggio di competenze dalle Cancellerie delle Società Commerciali dei Tribunali alle Camere di Commercio.

In precedenza, infatti, con la riforma del Codice Civile, avvenuta nel 1942, era stato introdotto in Italia l'istituto del Registro delle Imprese. Tale istituto aveva lo scopo di attivare un sistema organico e completo di pubblicità in tema di imprese individuali e sociali. Il Registro delle Imprese, così come delineato dal Codice Civile, non è mai stato realizzato. Per quasi 50 anni non sono stati soggetti a registrazione gli imprenditori individuali, gli enti pubblici che esercitano un'attività commerciale e gli atti di alienazione dell'azienda. Per tutti gli altri atti sottoposti a pubblicità, in assenza di norme regolamentari, si è fatto ricorso, sul piano dell'organizzazione tecnica, ai registri previsti dalle leggi anteriori (*Codice del Commercio*).

La tenuta del Registro delle Imprese da parte delle CCIAA, già tenutarie di un loro **Registro delle Ditte**, rimane, però, vincolata alle norme contenute negli articoli 2188 e seguenti del Codice Civile, tranne per le parti innovative della Legge 580/1993 e per il nuovo impianto tecnico organizzativo

previsto dal legislatore per la predisposizione, la tenuta, la conservazione e la gestione del Registro delle Imprese che dovrà essere **improntato ad una gestione informatica**.

Viene quindi decretata la fine dei registri cartacei attivando un registro informatico in grado di garantire realmente la completezza e l'organicità della pubblicità per tutte le imprese soggette ad iscrizione, nonché la tempestività dell'informazione su tutto il territorio nazionale. La norma amplia, infatti, i soggetti iscrivibili nel Registro istituendo alcune sezioni speciali riservate agli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 C.C., ai piccoli imprenditori di cui all'art. 2083 C.C. e alle società semplici.

Prevede inoltre una ulteriore sezione in cui devono essere annotate le imprese artigiane iscritte all'Albo di competenza regionale di cui alla Legge Quadro per l'Artigianato 08/08/1985 n. 443.

La stessa Legge 580/93 fissa anche i termini per la soppressione del Registro delle Ditte lasciando comunque alle Camere di Commercio il potere di acquisire e utilizzare ogni altra notizia di carattere economico, statistico e amministrativo non prevista ai fini dell'iscrizione nel Registro delle Imprese. Tutto ciò al fine di non disperdere il patrimonio di notizie acquisite dal sistema camerale con la tenuta del Registro delle Ditte e ritenute di rilevante importanza per l'economia italiana. Unico vincolo imposto dal legislatore è quello di evitare duplicazioni di adempimenti a carico delle imprese.

Solo nel 1996, però, con la pubblicazione sulla G.U. del regolamento di attuazione, DPR 07/12/1995 n. 581, con decorrenza 19 febbraio, cessano le competenze delle Cancellerie dei Tribunali rendendo, dopo 57 anni, pienamente operativo il Registro delle Imprese del Codice Civile. Sempre nel 1996 con l'art. 9 dello stesso decreto viene istituito il **Repertorio delle notizie Economiche ed Amministrative (REA)**; al comma 5 viene disposto che *"Il REA è gestito secondo tecniche informatiche nel rispetto delle norme vigenti."*

Sono tenuti alla denuncia al REA.:

- a) gli esercenti tutte le attività economiche e professionali la cui denuncia alla Camera di Commercio sia prevista dalle norme vigenti, purché non obbligati all'iscrizione in albi tenuti da ordini e collegi professionali;
- b) gli imprenditori con sede principale all'estero che aprono nel territorio nazionale unità locali.

In sostanza **il REA sostituisce a tutti gli effetti il Registro delle Ditte**, tanto da contenere le stesse notizie previste dalla vecchia normativa pur essendo degradato al rango di repertorio.

Nel 1996, quindi, è stato fatto un primo importante passo verso l'informatizzazione dei registri tenuti dalle Camere di Commercio.

L'anno successivo, il 1997, segna l'inizio di un importante percorso normativo relativo al processo di digitalizzazione e di innovazione telematica della Pubblica amministrazione. L'art. 15, c. 2, della Legge Delega 15/03/1997, n. 59 (*prima "legge Bassanini"*) nello stabilire che: *"gli atti, dati e documenti formati dalla pubblica amministrazione e dai privati con strumenti informatici o*

telematici, i contratti stipulati nelle medesime forme, nonché la loro archiviazione e trasmissione con strumenti informatici sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge”, introduce un principio generale destinato a modificare radicalmente i rapporti tra le pubbliche amministrazioni e tra gli uffici pubblici e i cittadini.

.....

FINALMENTE SICOM-UNICA....., ma che Odissea!!

E' con il 2007 che viene fatto un decisivo passo in avanti e viene “concepita” la **Comunicazione Unica per la nascita dell’impresa**, da subito battezzata “**ComUnica**”, anche se, per diventare operativa, occorreranno decreti interministeriali e DPCM di approvazione dei modelli, attivazione degli adempimenti e determinazione delle specifiche tecniche di invio telematico; necessiteranno anche circolari di coordinamento dei vari enti interessati, oltre ad un congruo periodo di sperimentazione e alla determinazione della misura dell’imposta di bollo telematico per le imprese individuali.

Questa svolta arriva con la seconda “*lenzuolata*” dell’Onorevole Bersani che, con l’art. 9 del decreto sulle liberalizzazioni (il n. 7/2007), stabilisce che la nascita delle nuove imprese può avvenire in un solo giorno: la norma prevede, infatti, che tutti gli adempimenti amministrativi siano sostituiti da una comunicazione unica da presentare **per via telematica o su supporto informatico** (*Cd, Dvd, Chiavetta o Pendrive o Token USB, ecc.*) tramite le Camere di Commercio all’Ufficio del Registro delle Imprese, in modo che possa sostituire tutti gli altri adempimenti amministrativi collegati, quali quelli **previdenziali, assistenziali, fiscali** e per l’ottenimento del **codice fiscale** e della **partita IVA**.

ATTENZIONE: Per la presentazione di ComUnica non è stata prevista la formalità cartacea

L’Ufficio del Registro delle Imprese rilascerà, **contestualmente**, una ricevuta che costituirà “**titolo per l’immediato avvio dell’attività imprenditoriale**”, sempre che **ricorrano i presupposti di legge**, e comunicherà alle Amministrazioni competenti l’avvenuta presentazione della comunicazione unica. Le Amministrazioni competenti, a loro volta, comunicheranno all’interessato e all’Ufficio del Registro delle Imprese, **per via telematica, immediatamente** il codice fiscale e la partita IVA ed **entro i successivi 7 giorni** (*e non più trenta come previsto dall’art. 19 della L. 241/1990, con ciò anticipando la proposta di legge “Capezzone” che prevedeva appunto la riduzione del termine*) gli ulteriori dati definitivi relativi alle posizioni registrate.

Analogha procedura si applicherà anche in caso di **modifiche o cessazione** dell’attività d’impresa.

Un **decreto del Ministro per lo Sviluppo Economico** (Mise) (*di concerto con il Ministro per le riforme e l’innovazione nella Pubblica Amministrazione, il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro del lavoro e della previdenza sociale*) **entro 45 giorni** dall’entrata in vigore della legge di conversione del decreto, varerà il modello unico di comunicazione.

Un **decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri**, sempre entro 45 giorni, detterà le linee guida per la presentazione della comunicazione e per il trasferimento dei dati fra le amministrazioni per i necessari controlli.

I tempi dettati dal legislatore, però, come avviene di consueto non vengono rispettati, e solo in data **2 novembre 2007** (*con quasi sei mesi di ritardo*) il Ministro per lo Sviluppo Economico, di concerto con gli altri ministri interessati, firma il decreto che approva le specifiche tecniche del formato elettronico per la presentazione della Comunicazione Unica per la nascita dell'impresa.

Il decreto ha, in sostanza, individuato il modello di Comunicazione Unica da presentare all'Ufficio del Registro delle Imprese per l'assolvimento di tutti gli adempimenti amministrativi previsti per l'iscrizione al Registro stesso e ai fini previdenziali, assistenziali, fiscali, nonché per l'ottenimento del codice fiscale e della partita IVA e, di conseguenza, ha provveduto ad integrare la modulistica elettronica attualmente in uso con gli elementi indispensabili per l'attivazione automatica dell'iscrizione agli Enti previdenziali, secondo le indicazioni fornite dagli Enti stessi.

.....
ZAMBON Dott. Rag. GIUSEPPE
Novembre 2009

... per acquistare questo e-book
clicca QUI, poi su "AGGIUNGI AL CARRELLO".
Il prezzo è di 24 euro IVA compresa